

RG-01 Regolamento Verifiche ProgettiRev. 2

Pagina 1 di 19

REV.	DATA	MOTIVO	PREPARATO DA	APPROVATO DA
2	08/01/2024	Correzioni ortografiche		
1	18/12/2023	Integrazione verifica di conformità		
0	04/10/2023	Prima stesura		



RG-01 Regolamento Verifiche ProgettiRev. 2

Pagina 2 di 19

INDICE

1. SCOPO ED APPLICAZIONE	3	3
2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO		
3. DEFINIZIONI	4	4
4. ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL PROGETTO	4	4
4.1. FINALITÀ DELLA VERIFICA DEL PROGETTO		4
4.2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE		
4.2.1. ESTENSIONE DELLE VERIFICHE		4
4.2.2. MOMENTI DI VERIFICA		
4.2.3. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA		5
4.2.4. PROGETTO DEFINITIVO (NON PIÙ APPLICABILE PER I PROGETTI SVILU	PPATI A	
SEGUITO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE APPALTI D. LGS. 36/	′2023)7	7
4.2.5. PROGETTO ESECUTIVO	9	9
4.2.6. METODI DI VERIFICA		
4.2.7. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA		
4.2.8. NON CONFORMITÀ E OSSERVAZIONI		
4.2.9. CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA		
4.2.10. RISORSE IMPIEGATE		
4.2.11. TEMPI DI INTERVENTO		
4.3. RAPPORTAZIONE		
4.4. CONTRADDITTORIO		
5. CONTRATTO		
6. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE DEL SERVIZIO ISPETTIVO	14	<u>'</u>
7. OBBLIGHI DI STUDIO INTRE		
8. RESPONSABILITÀ CIVILE – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ		
9. MODIFICAZIONI E TRASFORMAZIONI		
10. DICHIARAZIONI INESATTE O INCOMPLETE		
11. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI		
12. RICORSI E RECLAMI		
12.1. RICORSI		
13. CONTENZIOSI		
13. CUNTENZIOSI	I C	כ
15. TARIFFARIO	I C	ر د
16. FATTURAZIONE		
17. CESSIONE DEL CONTRATTO		
18. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE		



RG-01 Regolamento Verifiche Progetti

Rev. 2

Pagina 3 di 19

1. SCOPO ED APPLICAZIONE

Nel presente regolamento sono descritte le regole procedurali che disciplinano i rapporti tra il committente del servizio ispettivo e STUDIO INTRE, Organismo di Ispezione (OdI) che opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, per l'attività inerente al servizio di verifica dei progetti.

In particolare, le verifiche per attestare la completezza e l'affidabilità del progetto sono svolte con riferimento all'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 e dall'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, ove ancora applicabile. Le attività di verifica dei progetti riguardano costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche e opere impiantistiche industriali.

Le attività di ispezione sono eseguite con imparzialità. STUDIO INTRE è responsabile per l'imparzialità delle proprie attività e non permette che pressioni di tipo commerciale, finanziario o di altro genere compromettano l'imparzialità. A tal fine STUDIO INTRE redige ed aggiorna un apposito documento di analisi dei rischi. STUDIO INTRE prende inoltre un impegno riguardo all'imparzialità, contenuto all'interno della Politica per la Qualità, pubblicata sul sito internet.

Nell'esecuzione delle suddette attività, STUDIO INTRE opera con assoluta indipendenza dalle parti interessate al processo di verifica, così come stabilito dall'appendice A della norma ISO/IEC 17020.

In particolare, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza, STUDIO INTRE ed il suo personale responsabile dell'effettuazione dell'ispezione non sono (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate):

- il progettista, il costruttore, il fornitore, l'installatore, l'acquirente, il proprietario, l'utilizzatore o il manutentore degli oggetti sottoposti ad ispezione, né il rappresentante autorizzato di una qualsiasi di queste parti:
- impegnati in attività che possono entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in relazione alle loro attività di ispezione. In particolare, non si occupano direttamente del progetto, costruzione, fornitura, installazione, utilizzazione e manutenzione degli oggetti ispezionati ovvero di oggetti similari in concorrenza;
- impegnati in qualsiasi altra attività che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività ed imparzialità del processo di verifica in questione.

STUDIO INTRE non assume il ruolo di responsabile per l'esecuzione dell'opera (p.e. progettista, costruttore, direttore lavori, collaudatore, impresa appaltatrice, ecc.), non si assume quindi le relative responsabilità e non partecipa alla stesura di progetti o prescrizioni tecniche e alla direzione o sorveglianza dei lavori.

STUDIO INTRE svolge la propria attività nel rispetto della legislazione e normativa vigente e garantisce che tutte le parti interessate abbiano accesso ai suoi servizi di verifica, senza indebiti condizionamenti o discriminazioni di carattere finanziario o di altro tipo.

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni";
- ILAC-P15:05/2020 "Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies";
- ILAC P10:07/2020 "Policy on Metrological Traceability of Measurement Results";
- RG-01 Revisione corrente "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione Parte Generale";
- RG-01-04 Revisione corrente "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione";
- RT-07 Revisione corrente "Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni".



RG-01 Regolamento Verifiche Progetti

Rev. 2

Pagina 4 di 19

3. **DEFINIZIONI**

Nel presente documento si fa riferimento alle definizioni contenute nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, tra cui:

- ispezione: esame di un progetto, di un prodotto, di un servizio, di un processo, di un impianto, e determinazione della loro conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti di carattere generale;
- organismo di ispezione (OdI): organismo che esegue una ispezione.

4. ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL PROGETTO

4.1. FINALITÀ DELLA VERIFICA DEL PROGETTO

La verifica dei documenti progettuali è in genere effettuata secondo quanto stabilito dall'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 e dall'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, ove ancora applicabile, al fine di fornire tutti gli elementi utili e necessari affinché il Responsabile del Procedimento possa effettuare la validazione del progetto. La verifica accerta in particolare:

- A. la completezza della progettazione;
- B. la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- C. l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- D. i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- E. la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- F. la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- G. la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- H. l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- I. la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

Se richiesto dal Cliente, possono essere effettuate verifiche di documenti progettuali a fronte di specifiche diverse da quanto stabilito nei decreti sopra citati. I riferimenti per l'attività ispettiva saranno di volta in volta citati nell'offerta sottoposta al Cliente per l'accettazione, valendo in ogni caso le considerazioni generali del presente Regolamento.

4.2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE

4.2.1. ESTENSIONE DELLE VERIFICHE

Di regola le verifiche da parte di STUDIO INTRE vengono effettuate sulla totalità dei documenti progettuali; tuttavia, per volontà della stazione appaltante, i controlli possono essere limitati ad aspetti particolari per i quali essa non possiede al proprio interno le competenze necessarie. In ogni caso, nel contratto tra STUDIO INTRE e stazione appaltante sono riportati in modo chiaro e definito l'oggetto e l'estensione dei controlli commissionati.

4.2.2. MOMENTI DI VERIFICA

Le verifiche possono essere effettuate:

- durante lo svolgimento di una fase di progettazione;
- al termine di una fase di progettazione;
- al termine della progettazione esecutiva (o definitiva in caso di appalto integrato).

Se l'incarico allo STUDIO INTRE viene affidato contestualmente a quello della progettazione, come sarebbe opportuno, le verifiche STUDIO INTRE non si concentreranno solo a valle delle singole fasi di progettazione; il processo di verifica si svolgerà in massima parte in parallelo a quello di progettazione. Questo per ridurre al massimo rifacimenti, perdite di tempo e quindi evitare eccessivi allungamenti del processo globale di progettazione. I momenti di verifica saranno pianificati in funzione del piano di sviluppo della progettazione.



RG-01 Regolamento Verifiche Progetti

Rev. 2

Pagina 5 di 19

4.2.3. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

L'art. 6, commi da 1 a 6, dell'Allegato I.7 del DLgs 36/2023 definisce come segue il progetto di fattibilità tecnica ed economica (anche PFTE nel prosieguo).

- Comma 1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, di seguito «PFTE», costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFAP, ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.
- Comma 2. Il PFTE è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine ci si può avvalere, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, di modelli informativi digitali dello stato dei luoghi, eventualmente configurato anche in termini geospaziali (Geographical Information System GIS).
- Comma 3. Durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell'esistente.
- Comma 4. La preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione: a) dell'assetto geometrico-spaziale dell'opera (localizzazione sul territorio); b) degli aspetti funzionali dell'opera; c) delle tipologie fondazionali e strutturali (in elevazione) dell'opera medesima; d) della eventuale interferenza con il patrimonio culturale e archeologico; e) delle misure di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sui contesti archeologici, ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunità locale tramite opere di conservazione o dislocazione; f) di una previsione di spesa attendibile.
- Comma 5. Il PFTE tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto fisico di intervento, limitando le modifiche del naturale andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di suolo e i movimenti terra) salvaguardando, altresì, l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua (naturali e artificiali) interferiti dall'opera, l'idrogeologia del sottosuolo e la stabilità geotecnica dei circostanti rilievi naturali e dei rilevati artificiali.
- Comma 6. Nella redazione del PFTE deve aversi particolare riguardo: a) alla compatibilità ecologica della proposta progettuale, privilegiando l'utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale; b) alla adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico; c) all'adozione di principi di progettazione bioclimatica e di "sistemi passivi" che consentano di migliorare il bilancio energetico dell'edificio, nell'ottica di una sostenibilità complessiva dell'intervento stesso; d) all'utile reimpiego dei materiali di scavo (nella qualità di sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica; e) alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di "fine vita"; f) alla ispezionabilità e manutenibilità dell'opera, anche avvalendosi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice; g) all'adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalità di trasporto e stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell'opera, privilegiando modelli, processi e organizzazioni certificati.

Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati, previsti dall'art. 6, comma 7 dell'Allegato I.7 al DLgs 36/2023: - relazione generale (art. 7, Allegato I.7, DLgs 36/2023); - relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici (art. 8, Allegato I.7, DLgs 36/2023); - relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del



RG-01 Regolamento Verifiche Progetti

Rev. 2

Pagina 6 di 19

codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate (art. 9, Allegato I.7, DLgs 36/2023); - studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA» (art. 10, Allegato I.7, DLgs 36/2023); - relazione di sostenibilità dell'opera (art. 11, Allegato I.7, DLgs 36/2023); rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare (art. 12, Allegato I.7, DLgs 36/2023); - modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice (art. 13, Allegato I.7, DLgs 36/2023); elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti (art. 12, Allegato I.7, DLgs 36/2023); - computo estimativo dell'opera (art. 16, Allegato I.7, DLgs 36/2023); - quadro economico di progetto (art. 17, Allegato I.7, DLgs 36/2023); - piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato; cronoprogramma (art. 18, Allegato I.7, DLqs 36/2023); - piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonchè in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi (art. 15, Allegato I.7, DLgs 36/2023); - capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi; - piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi (art. 19, Allegato I.7, DLgs 36/2023); - piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale; - per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale: piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente (art. 20, Allegato I.7, DLgs 36/20231.

Conformemente da quanto previsto dall'art. 21, Allegato I.7, DLgs 36/2023. nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione, il progetto deve essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, dell'intervento e segnatamente quelle alle quali il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati. Il progetto in ogni caso dovrà contenere i seguenti elaborati: a) piano di sicurezza e di coordinamento; b) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; c) schema di contratto; d) capitolato speciale d'appalto; e) piano particellare di esproprio ove necessario; f) capitolato informativo, se previsto.

Inoltre, in base a quanto previsto dal comma 8, art. 6, Allegato I.7, DLgs 36/2023, qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica fosse supportata dai metodi e strumenti informativi delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, sono definiti, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti indicati dagli articoli da 7 a 19 dell'Allegato I.7 medesimo.

La prima verifica consiste nel controllo che il progetto sia composto da tutti i documenti prescritti. Nella verifica dei singoli documenti STUDIO INTRE verifica che ciascuno di essi sia conforme a quanto previsto dal dedicato articolo tra quelli dall'art. 7 all'art. 20 dell'Allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023.



RG-01 Regolamento Verifiche Progetti

Rev. 2

Pagina 7 di 19

4.2.4. PROGETTO DEFINITIVO (NON PIÙ APPLICABILE PER I PROGETTI SVILUPPATI A SEGUITO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE APPALTI D. LGS. 36/2023)

L'art. 23 comma 7 definisce come segue il progetto definitivo: Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Come indicato nell'art. 23 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4", resta pertanto valido quanto indicato in merito al progetto preliminare negli

art. 24÷32 del DPR 207/10. Il progetto definitivo deve essere composto almeno dai documenti previsti

- all'art. 24 del DPR 207/10 e riportati nel seguito:
 relazione generale (art. 25 del DPR 207/10);
 - relazioni tecniche e relazioni specialistiche (art. 26 del DPR 207/10);
 - rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
 - elaborati grafici (art. 28 del DPR 207/10);
 - studio di impatto ambientale ove previsto ovvero studio di fattibilità ambientale (art. 27 del DPR 207/10):
 - calcoli delle strutture e degli impianti (art. 29 del DPR 207/10);
 - disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (art. 30 del DPR 207/10);
 - censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
 - piano particellare di esproprio (art. 31 del DPR 207/10);
 - elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi (art. 32 del DPR 207/10);
 - computo metrico estimativo (art. 32 del DPR 207/10);
 - aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
 - quadro economico (art. 16 e 32 del DPR 207/10).

La prima verifica consiste nel controllo che il progetto sia composto da tutti i documenti prescritti. Si riportano nel seguito gli elementi di verifica con l'indicazione dei criteri di esecuzione per il progetto definitivo:

lettera a) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle relative responsabilità. Il controllo sarà meramente formale e si limiterà alla verifica dell'esistenza della sottoscrizione dei documenti. La verifica tenderà ad accertare che esistano i presupposti formali per l'attribuzione delle responsabilità al soggetto in fase di affidamento dell'incarico da parte della stazione appaltante;

lettera b) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento. La verifica si limita ad accertare l'esistenza di tutta la documentazione predisposta e redatta nella fase precedente di progetto preliminare. Tale verifica rimane in carico al Responsabile del Procedimento, soprattutto per gli aspetti di tipo amministrativo e di finanziamento (p.e. approvazione del progetto preliminare, indicazione mezzi finanziari stanziati, trasmissione all'osservatorio, etc.);

lettera c) esistenza delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali. La verifica entrerà nel merito del



RG-01 Regolamento Verifiche Progetti

Rev. 2

Pagina 8 di 19

contenuto delle relazioni indicate, valutandone l'adeguatezza, completezza ed esaustività delle informazioni, tale da permettere corrette scelte progettuali;

lettera d) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici. Il controllo di completezza e chiarezza riguarderà l'esaustività, la comunicabilità, la coerenza delle informazioni contenute nella documentazione di progetto. Per l'affidabilità saranno controllati la validità o corrispondenza dei dati, delle fonti, e dei metodi di verifica. Per questo tipo di verifica potranno essere utilizzati "metodi a campione". Il controllo potrà prevedere anche l'indicazione della presenza di eventuali norme tecniche che possono costituire un utile riferimento per il progetto ove non indicate negli elaborati progettuali. lettera e) esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dei criteri adottati. Il controllo entrerà nel merito dei contenuti dei documenti richiamati e verificherà la definizione e il dimensionamento delle strutture e degli impianti. Saranno verificate ad esempio le analisi dei carichi, l'eventuale classificazione in zona sismica, la correttezza dei criteri adottati per il calcolo, gli schemi funzionali degli impianti;

lettera f) esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari. Il controllo analizzerà la stima sommaria dell'intervento per valutare la congruenza delle quantità riportate, dei costi previsti per le opere e per le prestazioni secondo quanto stabilito nel progetto. Saranno valutati i criteri di misurazione delle quantità e di costruzione dei prezzi; l'elenco prezzi di riferimento deve essere quello indicato od accettato dalla stazione appaltante e dalla normativa. Sarà anche verificato che, ove esistente una suddivisione dei lavori in parte a corpo e in parte a misura, tale suddivisone rispecchi i criteri stabiliti dalla stazione appaltante. Nel computo metrico devono anche essere inclusi i costi di quelle misure, previste nel progetto, atte a evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere. Se la stima sommaria dell'intervento è effettuata da progettisti esterni alla stazione appaltante con programmi di gestione informatizzata, deve esistere evidenza dell'accettazione di tali programmi di calcolo da parte della stazione appaltante. I controlli numerici oggetto di questa verifica saranno effettuati con "metodo a campione";

lettera g) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione. La verifica accerterà che le indicazioni contenute nella relazione descrittiva circa gli aspetti di funzionalità ed economia di gestione dell'opera siano conformi a quanto stabilito dalla stazione appaltante;

lettera h) effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte. La verifica accerterà che le indicazioni contenute nello studio di impatto ambientale siano conformi alla normativa vigente e alle norme tecniche che disciplinano la materia, e comunque che i risultati siano congruenti con le stime economiche dell'intervento;

lettera i) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto. Si tratta di un controllo solo formale per accertare che esistano le dichiarazioni richieste. La verifica che siano state rispettate le norme tecniche applicabili o le disposizioni legislative viene effettuata nell'analisi di adeguatezza degli elaborati progettuali di cui alla lettera d);

lettera l) acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto. Questi controlli sono da intendersi finalizzati, anziché alla cantierabilità del progetto, alla conclusione di tutte le attività relative al progetto definitivo e necessarie per il passaggio alla fase esecutiva; essi rimangono, in gran parte, in carico al Responsabile del Procedimento poiché riguardano valutazioni che esulano dalla mera verifica progettuale e non sono effettuabili solo sulla base degli elaborati di progetto. Solamente il Responsabile del Procedimento ha la visibilità sullo stato di alcune approvazioni richieste dalla legge e da altre amministrazioni pubbliche interessate all'opera. STUDIO INTRE ha comunque facoltà, laddove lo ritenga opportuno, di chiedere al Responsabile del Procedimento l'evidenza di alcune autorizzazioni che possono avere rilevanza tecnica sullo sviluppo del progetto (es. approvazione Vigili del Fuoco, ASL, etc.). STUDIO INTRE verificherà invece la completezza ed adequatezza del piano particellare di esproprio.



RG-01 Regolamento Verifiche Progetti

Rev. 2

Pagina 9 di 19

4.2.5. PROGETTO ESECUTIVO

L'art. 22, commi 1, 3 e 4 dell'Allegato I.7 al DLgs 36/2023, definisce come segue il progetto esecutivo.

- Comma 1. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.
- Comma 3. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.
- Comma 4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonchè i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali.

Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti, previsti dall'art. 22, comma 4 dell'Allegato I.7 al DLgs 36/2023: - relazione generale (art. 23, Allegato I.7, DLgs 36/2023); - relazioni specialistiche (art. 24, Allegato I.7, DLgs 36/2023); - elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonchè, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale (art. 25, Allegato I.7, DLgs 36/2023); - calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti (art. 26, Allegato I.7, DLgs 36/2023); - piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 27, Allegato I.7, DLgs 36/2023); - aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 28, Allegato I.7, DLgs 36/2023); - quadro di incidenza della manodopera (art. 29, Allegato I.7, DLgs 36/2023); - cronoprogramma (art. 30, Allegato I.7, DLgs 36/2023); - elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi (art. 31, Allegato I.7, DLgs 36/2023); - computo metrico estimativo e quadro economico (art. 31, Allegato I.7, DLgs 36/2023); - schema di contratto e capitolato speciale di appalto (art. 32, Allegato I.7, DLgs 36/2023); - piano particellare di esproprio aggiornato (art. 33, Allegato I.7, DLgs 36/2023); - relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili; - fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 5.

In base al comma 5 dell'art. 22, Allegato I.7, DLgs 36/2023, nel caso in cui si ricorra ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del codice, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel PFTE all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, per quanto possibile, gli elaborati grafici devono essere estratti dai predetti modelli informativi. La natura dei livelli di fabbisogno informativo, di carattere geometrico- dimensionale e alfanumerico, richiesti per il progetto esecutivo è definita nei requisiti informativi determinati nel CI, in relazione ai requisiti contenutistici previsti nel DIP. La specificazione dei livelli informativi, unitamente alla definizione delle finalità attese per i modelli informativi e delle eventuali regole di controllo di conformità, deve essere utilizzata per la verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione e può essere utilizzata nella gestione dei percorsi autorizzativi inerenti. L'accesso dei diversi soggetti interessati all'ambiente di condivisione dei dati nel corso della redazione del progetto esecutivo e dei relativi contenitori e modelli informativi è disciplinato contrattualmente, in riferimento alla struttura dell'ambiente stesso, così come definita dalla serie normativa UNI EN ISO 19650. In base a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 22, Allegato I.7, DLgs 36/2023, per le opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende inoltre il manuale di gestione ambientale del cantiere. In base a quanto previsto dal comma 7, nell'ipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed



RG-01 Regolamento Verifiche Progetti

Rev. 2

Pagina 10 di 19

esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale. Inoltre, in base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 22, Allegato I.7, DLgs 36/2023, qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto esecutivo fosse supportata da metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, è necessario, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, definire i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti elencati al comma 4.

La prima verifica consiste nel controllo che il progetto sia composto da tutti i documenti prescritti.

Nella verifica dei singoli documenti STUDIO INTRE verifica che ciascuno di essi sia conforme a quanto previsto dal dedicato articolo tra quelli dall'art. 22 all'art. 33 dell'Allegato I.7 al DLgs 36/2023.

Per entrambi i livelli progettuali saranno implementate le verifiche di cui agli artt. 39, 40 e 41 dell'Allegato I.7 del DLqs 36/2023, come di seguito dettagliate.

Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo: a) affidabilità; b) completezza e adequatezza; c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità; d) compatibilità. Ai fini si quanto sopra si intende per: a) affidabilità: 1) la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto; 2) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza; b) completezza e adeguatezza: 1) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità; 2) la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare; 3) la verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale; 4) la verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati; 5) la verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame; 6) la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione; c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità: 1) la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione; 2) la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate; 3) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; d) compatibilità: 1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente; 2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati: 2.1) inserimento ambientale; 2.2) impatto ambientale; 2.3) funzionalità e fruibilità; 2.4) stabilità delle strutture; 2.5) topografia e fotogrammetria; 2.6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; 2.7) igiene, salute e benessere delle persone; 2.8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; 2.9) sicurezza antincendio; 2.10) inquinamento; 2.11) durabilità e manutenibilità; 2.12) coerenza dei tempi e dei costi; 2.13) sicurezza e organizzazione del cantiere.

La verifica da parte di STUDIO INTRE è effettuata sui documenti progettuali previsti dal presente allegato, per ciascun livello della progettazione. Con riferimento agli aspetti del controllo STUDIO INTRE pianifica di: a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonchè con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente; b) per le relazioni di calcolo: 1) verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame; 2) verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili; 3) verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari; 4) verificare la correttezza del dimensionamento per



RG-01 Regolamento Verifiche Progetti

Rev. 2

Pagina 11 di 19

gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa; 5) verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste; c) per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con: 1) le specifiche esplicitate dal committente; 2) le norme cogenti; 3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale; 4) le regole di progettazione; d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari; e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adequatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; f) per la documentazione di stima economica, verificare che: 1) i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni; 2) i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata; 3) siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari; 4) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento; 5) gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi; 6) i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; 7) le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti; 8) i totali calcolati siano corretti; 9) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori; 10) le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente; 11) i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il persequimento dell'equilibrio economico e finanziario; q) per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera e in conformità dei relativi magisteri; verificare, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; h) per il quadro economico, verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 17; i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il livello di proqettazione. 3. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa per i servizi di verifica della progettazione devono disciplinare le modalità di verifica della conformità tra i contenuti dei modelli informativi e quelli dei documenti e degli elaborati da essi tratti, oltrechè indicare quali contenitori informativi e quali documento non siano relazionabili ai modelli informativi.

4.2.6. METODI DI VERIFICA

La verifica di regola deve essere svolta sull'intera documentazione di progetto. In alcuni casi si potranno utilizzare "metodi a campione", laddove siano applicabili i sequenti criteri:

- elevata ripetitività di elementi progettuali;
- esistenza di evidenza oggettiva di casi analoghi già verificati, mediante paragone e comparazione con essi, sulla base dell'esperienza.

Il metodo a campione prevede comunque l'analisi della concezione di tutti gli elementi ritenuti fondamentali, con l'esclusione di quelli che non rispondono a criteri di criticità.



RG-01 Regolamento Verifiche Progetti

Rev. 2

Pagina 12 di 19

4.2.7. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

STUDIO INTRE, una volta che il contratto di cui al punto 5 del presente regolamento è stato firmato dalle parti, conferma la scelta del Gruppo di Ispezione con cui elabora la metodologia di Ispezione, definisce, con il Committente ed il Gruppo di Ispezione, obiettivi, riferimenti e caratteristiche di approfondimento dell'Ispezione e concorda con i soggetti interessati il programma dell'ispezione. Il piano dei controlli elaborato dalla Segreteria Tecnica include:

- gli elementi che dovranno essere oggetto di verifica e i parametri in base ai quali gli elementi dovranno essere verificati, tenendo presente quanto riportato ai punti 4.2.3, 4.2.4 e 4.2.5;
- dettagli relativi allo svolgimento dell'ispezione (p.e. luoghi delle verifiche e delle riunioni);
- modalità di documentazione dell'ispezione (numero e oggetto dei rapporti intermedi, altri documenti); suddivisione dei compiti per i singoli componenti il team.

Il piano dei controlli può essere variamente articolato a seconda delle caratteristiche e complessità delle verifiche da effettuare ed è suscettibile di modifiche in itinere. STUDIO INTRE esegue le verifiche in modo autonomo. È comunque richiesta la più completa disponibilità e collaborazione dei soggetti implicati nell'Ispezione per fornire le necessarie informazioni e chiarimenti.

4.2.8. NON CONFORMITÀ E OSSERVAZIONI

Nel corso delle verifiche descritte ai paragrafi precedenti, le criticità potranno essere evidenziate e documentate sottoforma di non conformità (NC) od osservazioni.

In presenza di NC il rapporto di ispezione finale non avrà esito positivo e non consentirà quindi al responsabile del procedimento la validazione del progetto. Nel caso in cui le NC individuate in fasi intermedie siano superate prima della redazione del rapporto di ispezione finale, questo avrà esito positivo. Le osservazioni riguardano invece aspetti progettuali non sufficientemente approfonditi, ma non tali da configurarsi come NC o indicazioni di tipo non prescrittivo, formulate ai fini di una migliore definizione degli aspetti progettuali.

4.2.9. CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA

A conclusione di tutte le attività di verifica, STUDIO INTRE redigerà un Rapporto di Ispezione Finale che riassume quanto avvenuto durante lo svolgimento delle attività di verifica e che riporta il parere finale dell'OdI.

4.2.10. RISORSE IMPIEGATE

Per lo svolgimento del servizio di verifica, STUDIO INTRE prevede l'utilizzo di un team di lavoro individuato sulla base delle peculiarità che caratterizzano il progetto, costituito dalla Segreteria Tecnica, incaricata di gestire il gruppo di lavoro e i rapporti con il committente, e da più ispettori e/o esperti tecnici di settore, responsabili dell'esecuzione e della documentazione delle verifiche. Il team potenzialmente individuato è proposto al committente, successivamente la stipula del contratto ma prima dell'avvio del servizio, tramite invio del piano di controllo al cliente. Tale comunicazione avverrà anticipatamente l'erogazione del servizio per consentire al cliente una eventuale e motivata ricusazione (da inoltrare a STUDIO INTRE entro 3 giorni dalla comunicazione dei nominativi) del team o di un singolo componente. I componenti del team di ispezione, sempre nel rispetto delle competenze necessarie alla verifica, possono essere modificati in itinere, lasciando comunque e sempre al committente 3 giorni di tempo, a valle della comunicazione dei nominativi, per una eventuale ricusazione. Tra le competenze generalmente richieste al team di ispezione possono essere comprese urbanistica, architettura, edilizia, strutture, ponti, manufatti isolati, strutture speciali, impianti meccanici (climatizzazione e riscaldamento), impianti idrosanitari e fognari (depurazione), impianti elettrici, controlli, telecomunicazioni, segnalazione controlli, ferrovie e strade, bonifiche, irrigazioni, opere portuali, corsi d'acqua e bacini, impianti per provvista, condotta, distribuzione acqua, fognature urbane, ambiente, sicurezza, contrattualistica e altro.



RG-01 Regolamento Verifiche Progetti

Rev. 2

Pagina 13 di 19

4.2.11. TEMPI DI INTERVENTO

Generalmente l'attività di verifica dei progetti si svolge contestualmente al loro sviluppo, per cui la durata del servizio è stimata pari alla durata prevista per il completamento degli stessi e si concluderà con l'emissione del Rapporto di Ispezione Finale. Eventuali estensioni di incarico sono definite caso per caso. La durata del contratto e la decorrenza sono stabilite comunque nel Contratto.

4.3. RAPPORTAZIONE

Le risultanze dell'attività ispettiva sono registrate in rapporti intermedi ed in un rapporto finale.

Il rapporto finale riprende le osservazioni di tutti i precedenti rapporti e evidenzia gli eventuali provvedimenti presi.

STUDIO INTRE invia al committente del servizio ispettivo i resoconti intermedi così da portarlo a conoscenza in merito alle non conformità individuate negli esami o verifiche svolte nel quadro della sua attività.

All'interno dei rapporti di ispezione STUDIO INTRE descrive dettagliatamente le verifiche effettuate, le non conformità e le conformità agli obiettivi delle verifiche stabiliti.

STUDIO INTRE può, nei suoi rapporti intermedi, formulare osservazioni suscettibili di riesame, allorché le soluzioni sottoposte a verifica non siano tali da motivare un responso negativo, ma siano troppo generiche per giustificarne l'approvazione in assenza di ulteriori precisazioni.

Nessuna osservazione suscettibile di riesame può invece sussistere nel rapporto finale. Il committente deve quindi fare in modo che siano fornite al più presto le informazioni che permettano a STUDIO INTRE di risolvere le osservazioni suscettibili di riesame.

4.4. CONTRADDITTORIO

Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

In fase di contraddittorio il progettista dà riscontro ai rilievi del Verificatore, eventualmente tramite il RUP, al fine di dirimere i rilievi e/o proporre opportune azioni correttive.



RG-01 Regolamento Verifiche Progetti

Rev. 2

Pagina 14 di 19

5. CONTRATTO

I dettagli relativi ai contenuti e alle modalità di svolgimento del servizio ispettivo sono definiti nel contratto che precisa, oltre agli aspetti tecnici e operativi, anche quelli economici.

Le attività di verifica saranno quindi precedute da una fase preliminare di contatto tra il committente e STUDIO INTRE che dovrà chiarire:

- gli obiettivi generali da raggiungere con la verifica;
- i documenti che saranno oggetto del controllo;
- le modalità e le frequenze di presentazione dei rapporti al committente dei servizi ispettivi;
- la remunerazione dell'organismo ispettivo;
- i tempi per l'esecuzione delle varie fasi;
- il personale coinvolto nelle attività di verifica e la relativa qualificazione;
- il nominativo e i riferimenti dalle persone designate dal committente quali interlocutori STUDIO INTRE.

Raccolte tutte le informazioni di cui sopra, STUDIO INTRE valuterà la fattibilità tecnica e commerciale dell'ispezione e, in caso positivo, predisporrà un'offerta scritta contenente tutti i dettagli previsti. L'offerta STUDIO INTRE, o eventualmente un contratto predisposto dal committente e contenente comunque tutte le succitate informazioni, ed il presente regolamento controfirmati costituiranno il contratto tra le parti.

STUDIO INTRE si riserva di ritenere annullato il contratto se entro 1 mese dalla sottoscrizione dello stesso il committente non avrà ancora ottemperato alle richieste dell'OdI per poter procedere all'attività ispettiva. L'eventuale quota per l'avvio dell'Ispezione già versata non è rimborsabile. La domanda può essere successivamente riformulata fatto salvo che l'iter è il medesimo.

6. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE DEL SERVIZIO ISPETTIVO

Onde consentire a STUDIO INTRE di svolgere in maniera ottimale il suo servizio ispettivo, il committente si impegna a:

- fornire, a proprie spese e tenendo conto dei tempi necessari per lo svolgimento delle attività, qualsiasi disegno, informazione, documentazione tecnica utile per il compimento dell'attività; ogni trasmissione di documenti deve essere accompagnata da un elenco dei documenti trasmessi con l'indicazione dello stato di revisione e data di approvazione dei documenti stessi;
- informare tutte le parti coinvolte dell'incarico affidato a STUDIO INTRE;
- corrispondere a STUDIO INTRE gli onorari pattuiti nei termini e con le modalità specificati nel contratto;
- consentire a STUDIO INTRE, se necessario, di comunicare copia delle corrispondenze e dei rapporti a parti interessate diverse dal committente del servizio ispettivo;
- non pubblicizzare l'attività di verifica di STUDIO INTRE senza l'accordo preliminare relativo al contenuto della pubblicità.

7. OBBLIGHI DI STUDIO INTRE

STUDIO INTRE si impegna a:

- eseguire la propria attività di verifica con la diligenza richiesta, i mezzi e le risorse appropriati;
- informare il cliente se il metodo di ispezione proposto dal cliente medesimo è considerato inappropriato;
- concordare con il committente la pianificazione delle attività di verifica;
- comunicare i nominativi dei responsabili tecnici incaricati di firmare i rapporti;
- conservare la documentazione di pertinenza per almeno 10 anni.

8. RESPONSABILITÀ CIVILE - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Per quanto non previsto dal presente Regolamento e negli altri documenti contrattuali, nell'eventualità che sorgano problemi di responsabilità civile relativamente all'impiego/realizzazione di opere i cui progetti siano stati verificati da STUDIO INTRE, da parte del Committente del Servizio Ispettivo o del Progettista/Gruppo



RG-01 Regolamento Verifiche Progetti

Rev. 2

Pagina 15 di 19

di Progettazione, questi faranno riferimento a quanto espresso dal Codice Civile e dalle leggi vigenti nella materia specifica.

In particolare viene esclusa espressamente ogni responsabilità di STUDIO INTRE per fatti o accadimenti che dovessero dipendere, derivare o che comunque dovessero verificarsi in seguito alla violazione di disposizioni del presente contratto e/o per manifeste inadempienze del Committente, dell'Impresa costruttrice o di altri eventuali soggetti coinvolti.

La responsabilità è altresì esclusa in caso di eventuale inesattezza o non veridicità o incompletezza delle informazioni fornite, dei dati e dei documenti trasmessi e di utilizzo delle risultanze delle verifiche per finalità diverse da quelle contrattualmente pattuite.

STUDIO INTRE non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per il verificarsi di eventi dipendenti da caso fortuito o forza maggiore.

Stante la particolare difficoltà tecnica delle problematiche da valutare nel corso del servizio ispettivo, STUDIO INTRE non risponderà per fatti e/o accadimenti pure derivanti dall'esecuzione del presente contratto, e dei documenti ad esso correlati, se non per i casi di dolo e colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 del Codice Civile.

L'attività di STUDIO INTRE, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitole, va valutata alla stregua del criterio della diligenza qualificata prevista dall'art. 1176, comma secondo, del Codice Civile. Tale responsabilità non può essere invocata nel caso in cui i documenti progettuali non siano stati forniti, in versione completa e aggiornata.

9. MODIFICAZIONI E TRASFORMAZIONI

STUDIO INTRE può richiedere modifiche delle condizioni in corso, qualora le informazioni acquisite successivamente alla stipula del contratto, come ad esempio quelle riscontrate dal team di ispezione incaricato, comportino una variazione sull'offerta iniziale proposta. La non accettazione delle nuove condizioni dovrà essere comunicata dal committente del servizio ispettivo in forma scritta, fatto salvo il pagamento all'OdI di tutti i costi fino al momento sostenuti; STUDIO INTRE avrà la facoltà di considerare tale rifiuto equivalente alla disdetta del servizio da parte del committente. Il silenzio da parte del committente, protratto per oltre 1 mese dalla comunicazione delle modifiche da parte di STUDIO INTRE, è considerato equivalente all'accettazione delle nuove condizioni.

Nei casi di fusione, trasformazione, scissione, cambiamento di denominazione o di ragione sociale del committente, il contratto continua con la Società che legalmente subentra nei preesistenti impegni contrattuali. Di tali circostanze deve essere data comunicazione formale all'OdI, il quale provvederà a valutare l'eventuale necessità di effettuare ispezioni straordinarie.

10. DICHIARAZIONI INESATTE O INCOMPLETE

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/o incomplete nelle comunicazioni del committente a STUDIO INTRE, nonché in casi di omissioni di fatti o circostanze, rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'ispezione, STUDIO INTRE si riserva di richiedere modifiche contrattuali e/o integrazioni dei compensi, valutandone l'opportunità caso per caso.

Qualora l'Organizzazione non accetti le nuove condizioni, l'OdI si riserva la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta. Resteranno in ogni caso acquisiti dall'OdI gli importi già versati. Dovranno essere corrisposti a STUDIO INTRE tutti i costi già sostenuti.



RG-01 Regolamento Verifiche Progetti

Rev. 2

Pagina 16 di 19

11. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i in materia di protezione dei dati personali, il "preventivo consenso informato" da parte del committente è condizione essenziale per l'OdI al fine di dare esecuzione al rapporto contrattuale ed alle correlate attività ispettive. STUDIO INTRE garantisce la più completa riservatezza e cura dei dati cui verrà in possesso, che saranno trattati secondo la vigente normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 e succ. mod.)

STUDIO INTRE è responsabile, in conseguenza degli impegni legalmente validi, della gestione di tutte le informazioni ottenute o prodotte durante l'esecuzione delle attività di ispezione. STUDIO INTRE indicherà al cliente, in anticipo, le informazioni che intende rendere di dominio pubblico. Ad eccezione delle informazioni che il cliente rende disponibili al pubblico, o quando concordato tra STUDIO INTRE ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami), tutte le altre informazioni sono ritenute riservate.

Qualora STUDIO INTRE fosse obbligata per legge, o autorizzata da impegni contrattuali, a rilasciare informazioni riservate, il cliente o il singolo interessato, a meno che sia proibito dalla legge, saranno avvertiti delle informazioni fornite.

Le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante, o da autorità in ambito legislativo), saranno trattate come informazioni riservate. In particolare STUDIO INTRE garantisce al cliente che:

- Titolare dei dati è STUDIO INTRE Via di Tiglio 1415 55100 San Filippo (LU).
- Nell'espletamento del servizio, possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni, conformemente alle istruzioni ricevute. La lista dei Responsabili in essere è costantemente aggiornata, e potrà essere comunicata, unitamente ad informazioni più dettagliate, su specifica richiesta alla sede STUDIO INTRE
- I dati affidati non saranno ceduti o comunicati a terzi, ovvero Organizzazioni, entità giuridiche, persone fisiche che non collaborano con STUDIO INTRE e che quindi non abbiano firmato con la stessa un contratto per la riservatezza delle informazioni dei Clienti. Il trattamento dei dati sarà pertanto affidato esclusivamente a personale interno o esterno che abbia sottoscritto con la direzione di STUDIO INTRE impegno per garantirne la riservatezza
- I sistemi informativi di STUDIO INTRE sono adeguatamente protetti da intrusioni esterne nonché da quelle interne. Tutti i sistemi sono a norma di legge per quanto concerne l'adeguamento al testo unico sulla privacy.
- È data piena e completa facoltà al Cliente di richiedere l'immediata cancellazione e/o distruzione dei dati personali ad eccezione di quelli che STUDIO INTRE è obbligata a mantenere per legge (documentazione fiscale cartacea ed elettronica) e per le regole dell'accreditamento degli OdI.In caso di cancellazione, STUDIO INTRE sarà impossibilitata ad espletare qualsiasi attività. Qualora questa richiesta avvenga durante l'erogazione del servizio, STUDIO INTRE interromperà le attività in corso, riservandosi la possibilità di richiedere al cliente l'intera somma pattuita nel contratto/offerta.
- L'utilizzo dei dati personali per l'invio di documentazione commerciale sarà effettuato solo ed esclusivamente senza l'ausilio di sistemi automatici, con la possibilità immediata che tali invii siano immediatamente sospesi.
- È disponibile a richiesta l'informativa completa ed estesa sui dati personali. Tale informativa verrà rilasciata in caso di firma del contratto per la fornitura dei servizi o dietro semplice richiesta da parte del Cliente o potenziale Cliente.

L'Organizzazione, informata di quanto sopra, con la sottoscrizione del presente Regolamento, autorizza STUDIO INTRE a:

- Trattare i dati personali ed eventualmente i dati sensibili o giudiziari che saranno necessari per l'erogazione del servizio;
- Trattare i dati personali ed eventualmente i dati sensibili o giudiziari mediante l'ausilio di tecnologie
- informatiche protette;
- Utilizzare sistemi di comunicazione con il cliente per l'invio di informative anche a carattere commerciale:



RG-01 Regolamento Verifiche Progetti

Rev. 2

Pagina 17 di 19

• Utilizzare il nome del Cliente e/o i dati dell'oggetto ispezionato a fini pubblicitari e informativi.

12. RICORSI E RECLAMI

12.1. RICORSI

I ricorsi contro decisioni avverse adottate da STUDIO INTRE in merito a:

- certificazione;
- ri-certificazione;
- sospensione o annullamento delle stesse;
- esito esami/valutazioni;

devono essere presentati, esclusivamente in forma scritta, entro 30 giorni dalla data della comunicazione ufficiale della decisione e devono, tra l'altro, fornire dettagli circa:

- le generalità della persona che presenta ricorso;
- la descrizione dettagliata dell'esame e del codice identificativo e delle circostanze a cui il ricorso fa riferimento;
- i fatti e le motivazioni sulle quali lo stesso si basa.

Ogni ricorso presentato tramite il modulo disponibile sul sito internet www.studiointre.it viene registrato su apposito registro da un addetto, che provvede a confermare al ricorrente per iscritto l'avvenuto ricevimento. Verrà promosso un accertamento interno delle cause che hanno portato alla formulazione del ricorso con la finalità di risolvere la controversia. L'accertamento può anche comportare il sottoporre nuovamente il caso alle decisioni sulla certificazione. Qualora il ricorso abbia esito positivo, verrà data comunicazione scritta al ricorrente; in caso contrario lo informa, sempre per iscritto, del diritto di appello. In caso di appello, la controversia viene esaminata e risolta entro 3 mesi dal ricevimento dell'appello da un Comitato tecnico appositamente nominato da STUDIO INTRE e in seconda istanza da un Collegio Arbitrale appositamente nominato e composto da:

- un rappresentante di STUDIO INTRE;
- un rappresentante del Candidato che presenta appello;
- una persona "terza parte" indipendente, scelta da entrambe le parti o, in mancanza di accordi, scelta dal Tribunale di Lucca, con funzione di Presidente del Collegio Arbitrale.

Qualora il soggetto interessato voglia prendere visione, personalmente e singolarmente, della propria documentazione, può farlo presso la sede STUDIO INTRE, senza effettuare fotocopie.

A conclusione dell'accertamento, verrà informato per iscritto il ricorrente dell'esito dell'appello; in ogni caso le spese sono da considerarsi a carico del soccombente.

12.2. RECLAMI

I reclami possono essere presentati in qualsiasi forma (orale, scritta in forma libera, scritta su apposito modulo...) e in qualsiasi momento in conseguenza di motivi d'insoddisfazione per ragioni differenti da quelle previste per i ricorsi, relative all'attività di STUDIO INTRE o di persone certificate da STUDIO INTRE. In caso di esplicita richiesta del reclamante, STUDIO INTRE ne garantisce l'anonimato nei confronti di eventuali persone certificate coinvolte.



RG-01 Regolamento Verifiche Progetti

Rev. 2

Pagina 18 di 19

Un addetto STUDIO INTRE riporterà i reclami ricevuti tramite altro mezzo sull'apposito modulo, comunicando al reclamante l'avvio del procedimento di reclamo. Il RT valida il reclamo: se viene considerato infondato, ne dà comunicazione al reclamante, informandolo nel contempo della possibilità di presentare appello; se fondato, promuove un accertamento interno delle cause che hanno portato alla formulazione del reclamo, con la finalità di:

- risolvere la controversia, se applicabile;
- migliorare il sistema di gestione di STUDIO INTRE, se il reclamo non assume i termini di una controversia;
- confermare, sospendere o revocare certificazioni rilasciate, nel caso in cui il reclamo riguardi una persona certificata.

Tale accertamento può prevedere l'audizione delle persone interne e esterne coinvolte, la richiesta di ulteriori informazioni al reclamante e qualsiasi azione che aiuti la composizione della controversia.

Contestualmente alla preparazione dell'accertamento, il RT comunica l'esistenza di un reclamo all'eventuale persona certificata coinvolta.

Nel caso in cui il RT sia direttamente coinvolto nel reclamo presentato, l'accertamento viene affidato a figure indipendenti.

Il trattamento di un reclamo può avere, a titolo non esaustivo, uno o più dei seguenti esiti:

- esito negativo: il reclamo viene considerato non accettabile;
- correzioni, azioni correttive e azioni preventive interne;
- decisioni di sospensione o revoca di certificati rilasciati.

L'esito del reclamo viene comunicato al reclamante e alle persone coinvolte; i dettagli degli accertamenti vengono comunicati nei limiti delle garanzie di riservatezza all'interno delle quali opera STUDIO INTRE. Eventuali appelli ai reclami sono gestiti come descritto nel capitolo relativo ai ricorsi

13. CONTENZIOSI

Qualsiasi controversia che dovesse ingenerarsi con riferimento all'esistenza, validità, interpretazione, risoluzione, nullità, annullabilità ed esecuzione del presente contratto, e dei documenti ad esso correlati, viene fin d'ora devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Lucca.

14. PUBBLICITÀ DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA

I dati del cliente che ha commissionato il servizio di ispezione sono inseriti in apposita lista delle Società ispezionate predisposta dall'OdI.

Una volta ottenuto il certificato/rapporto di ispezione, l'Organizzazione ispezionata può far riferimento ad esso alla sola condizione che tale riferimento avvenga in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni. In particolare, deve risultare chiaramente che l'eventuale conformità attestata nel certificato/rapporto riguardi gli oggetti verificati nel corso dell'ispezione e non altri.

Il cliente può fare riferimento al rapporto di ispezione ottenuto attraverso l'utilizzo di copie integrali (non copie parziali) e sono consentiti ingrandimenti o riduzioni, purché non vi siano distorsioni della struttura e la stessa rimanga uniforme e leggibile.

Nel caso il cliente intenda adottare modalità di riferimento alla conformità diverse da quanto sopra esposto, il cliente deve contattare STUDIO INTRE per riceverne lo specifico benestare.

15. TARIFFARIO

Le tariffe di STUDIO INTRE, relative all'attività di ispezione da svolgere, sono riportate nelle singole offerte redatte in maniera imparziale e non discriminatoria nei confronti di tutte le Organizzazioni richiedenti. Tali offerte vengono predisposte per ciascun cliente, sulla base della modulistica standard dell'OdI.

16. FATTURAZIONE

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte e comprende anche il rimborso dei costi di cui all'art. 16.



RG-01 Regolamento Verifiche Progetti

Rev. 2

Pagina 19 di 19

Valgono inoltre le seguenti condizioni:

- nel caso in cui il cliente disdica eventuali attività di verifica on site/incontri programmati nell' arco dei 20 gg lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, STUDIO INTRE si riserva la facoltà di addebitare un corrispettivo pari al 20% dell'importo dell'intero servizio ispettivo ed il committente è tenuto a pagarlo;
- nel caso di interruzione dell'attività ispettiva, qualsiasi ne sia la causa, il cliente riceve una fattura da parte di STUDIO INTRE relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione nonché di tutti i costi sostenuti.

Dopo la chiusura del contratto, in linea di principio non è più possibile modificare i documenti contrattuali; tuttavia STUDIO INTRE si riserva il diritto di revisionarne il contenuto qualora nel corso delle attività riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal cliente in base alle quali è stata emessa l'offerta.

17. CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Cliente con la sottoscrizione del presente Regolamento consente, sin da ora, a STUDIO INTRE la cessione del/i correlato/i contratto/i sottoscritto/i ai sensi dell'art. 1407 C.C. e sottoscrivendo il presente Regolamento, presta espressamente il proprio consenso.

18. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non previsto dal presente regolamento, le parti faranno riferimento alla normativa vigente.

Ter quarto non previsto	dat presente regolamento, le parti faranno menmento atta normativa vigente.
Per accettazione:	
Data:	Timbro e Firma del Legale Rappresentante:
	
Contratto, 6 - Obblighi o responsabilità, 9 - Modif	1342 c.c. per specifica accettazione degli artt.: 4 – Attività di Controllo Tecnico, 5 – del committente del servizio ispettivo, Art. 8 – Responsabilità civile – Limitazioni di icazioni e Trasformazioni, 10 – Dichiarazioni inesatte o incomplete, 11 - Protezione Reclami, 13 - Ricorsi, 14 – Contenziosi, Art. 17 – Fatturazione, Art. 18 – Cessione
Data:	Timbro e Firma del Legale Rappresentante: